

730

LE REGOLE BASE

- Le indicazioni delle Entrate per gli adempimenti dei sostituti d'imposta, dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati
- Le precisazioni per la corretta indicazione delle spese che danno diritto a deduzioni o detrazioni per il contribuente

730 - LE REGOLE BASE

Il riepilogo delle novità per il 2008 e delle istruzioni fondamentali

Iniziamo la pubblicazione della circolare n. 36/E dell'agenzia delle Entrate del 9 aprile 2008 avente per oggetto: «Modello 730/2008 redditi 2007.

Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.»

1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2008

1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi possono utilizzare il modello 730/2008, se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti, i seguenti contribuenti:

- lavoratori dipendenti e pensionati;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, Irap e Iva.

Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale, ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista o esperto contabile).

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi:

- al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2008;
- a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2008 e conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2007 al mese di giugno 2008.

Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2008 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.

Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730 sono:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730. Il modello 730/2008 non può essere utilizzato dai contribuenti che nell'anno 2007 hanno posseduto:

- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva;

- redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;

- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 e D5, del modello 730;

- redditi provenienti da trust;

- redditi da plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Tali contribuenti devono, quindi, presentare il modello Unico 2008-Persone fisiche.

Inoltre, non possono utilizzare il modello 730/2008 i contribuenti che:

- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap o in qualità di sostituto d'imposta (ad esempio imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");

- non sono stati residenti in Italia nel 2007 e/o non lo sono nel 2008;

- nel 2008 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se al momento della presentazione della dichiarazione il rapporto di lavoro è cessato.

Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.

1.3 Dichiarazione congiunta. I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare il modello 730.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi nel 2007 è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o, comunque, se è tenuto a presentare il modello Unico 2008-Persone fisiche.

Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale è presentata la dichiarazione deve essere indicato come

dichiarante barrando l'apposita casella nel frontespizio del modello. Nel caso in cui la dichiarazione congiunta è presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio.

Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori).

I coniugi devono indicare, ciascuno nel rigo F1 del proprio modello 730, l'importo degli acconti versati riferiti alla propria Irpef.

1.4 Dichiarazione "730-integrativo". Qualora il contribuente riscontri nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere indicato il codice 1 nell'apposita casella "730 integrativo", deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2008, ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.

Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire solo la documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Se l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta o da un altro Caf o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione. Il Caf o il professionista abilitato conseguentemente:

- rilascia la ricevuta, modello «730-2 per il Caf o per il professionista abilitato», attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;

- elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale nell'apposita casella «integrativo» deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all'assistito, entro il 10 novembre

730 - LE REGOLE BASE

2008, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;

■ fa pervenire, entro la medesima data del 10 novembre 2008, il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre (si veda punto 3.4);

■ trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre 2008, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2008.

Qualora sia intervenuta cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente ricorrendone le condizioni può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d'imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2008.

Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato. In tal caso, però, nell'apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione può essere integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio, i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l'effettuazione dei conguagli a partire dal mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l'assistenza per la presentazione del modello 730 originario dovrà apportare tempestivamente la modifica necessaria.

Qualora l'integrazione riguardi errori od omissioni la cui correzione comporti un maggior rimborso, un minor debito o non influisca sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, ma il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d'imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella «730 integrativo» deve essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assisten-

za per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d'imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l'interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto, per i pensionati a partire dal mese di settembre.

Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, può presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello Unico 2008-Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute. Se i termini predetti sono scaduti, il contribuente può, con un modello Unico, correggere o integrare la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dell'articolo 2 del Dpr 22 luglio 1998 n. 322.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730, e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.

1.5 Il quadro I Ici. Anche i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, possono, compilando il quadro I Ici del modello 730, richiedere di utilizzare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il modello F24, il versamento dell'Ici dovuta per l'anno 2008.

In tale caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l'eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l'ammontare richiesto per l'effettuazione del versamento Ici.

Se il contribuente barra la casella 1 del quadro I, ovvero se l'importo indicato nella casella 2 risulta uguale al credito risultante, il sostituto non effettuerà alcun rimborso.

Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, ciascuno dei coniugi per il pagamento del proprio debito ai fini dell'Ici può utilizzare, in tutto o in parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione.

Si evidenzia che, in caso di presentazione di 730 integrativo è necessario indicare nel relativo quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel modello F24 per il versamento dell'Ici.

Qualora nel modello 730 originario non sia stato compilato il quadro Ici o la somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato.

1.6 Versamenti d'acconto e pagamenti rateali

Acconti

Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilità, la casella 1 del rigo F6 della Sezione V. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto per l'anno 2008 deve indicare nella colonna 2 del rigo F6 i minori importi che devono essere trattenuti dal sostituto d'imposta e non barrare la casella 1.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale, se il contribuente ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto deve barrare l'apposita casella 3 del rigo F6, se ritiene di dover versare un minore acconto deve indicare nella colonna 4 del rigo F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta e non barrare la casella 3.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2008 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.

Rateizzazioni

Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell'addizionale comunale e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, il contribuente indicherà nella Sezione V, rigo F6, casella 5, del modello 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un mas-

simo di cinque, in cui intende frazionare il debito e il sostituto d'imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,50 per cento mensile.

Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef.

2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta

2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l), del Tuir.

L'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere per gli assistiti.

Ai sostituti d'imposta, che scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono le attività indicate nell'articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.

Il compenso, corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

I compensi non spettano:

- alle Amministrazioni dello Stato, come precisato dal ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993;

- alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte costituzionale e alla presidenza della Repubblica, come specificato dal ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996. Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati. Non spetta alcun compenso per la sola effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti.

2.2 Presentazione del modello 730 ai sostituti d'imposta. Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il mese di aprile 2008:

730 - LE REGOLE BASE

■ il modello 730/2008, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;

■ il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef, anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l'indicazione «Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef». Le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta vanno inserite in una sola busta, con l'indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante.

Il contribuente non deve produrre al sostituto d'imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati; deve, invece, conservarla fino al 31 dicembre 2012, ed esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell'agenzia delle Entrate.

2.3 Adempimenti del sostituto d'imposta. Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello «730-2 per il sostituto d'imposta».

Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.

Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta.

Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l'interruzione dell'assistenza fiscale, è tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello Unico 2008 Persone fisiche.

Entro il 31 maggio 2008 il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate.

Nel caso in cui vengano rilevati errori commessi dal sostituto nel prospetto di liquidazione, il medesimo deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato al sostituto.

Il sostituto, entro il 25 giugno 2008, deve trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione. Qualora entro la predetta data, il sostituto abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.

Inoltre, sempre entro il 25 giugno, il sostituto deve consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1, in base alle modalità previste dai provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2008, del 14 febbraio 2008 e del 4 marzo 2008, pubblicati sul sito dell'agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2010.

Il sostituto d'imposta, socio di un Caf-dipendenti, se presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il Caf stesso, svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal Caf ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio.

3. Assistenza fiscale prestata dai Caf-dipendenti e dai professionisti abilitati

3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nell'individuare i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale definisce, all'articolo 34, comma 4, le attività che i Caf-dipendenti sono tenuti a svolgere nella prestazione dell'assistenza fiscale ai contribuenti che chiedono di presentare il modello 730.

Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i Caf nei locali adibiti all'assistenza devono esporre, in modo visibile, copia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività; informazioni sul tipo di struttura che presta l'assistenza (sede legale o sede periferica del Caf, centro di raccolta quale socio o associato, società di servizi del Caf, sede periferica della società di servizi);

informazioni sull'assistenza, sulle scadenze delle fasi dell'attività e sugli orari di apertura; informazioni sui costi nel caso in cui l'utente chieda la consulenza fiscale del Caf per la compilazione del modello.

Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti e gli esperti contabili possono prestare l'assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 e, conseguentemente, devono svolgere le seguenti attività, previste dal citato articolo 34, comma 4, del Dlgs n. 241 del 1997:

- verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
- consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
- comunicare ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni ai fini del conguaglio a debito o a credito in sede di ritenuta d'acconto;
- inviare telematicamente all'Amministrazione finanziaria i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef.

All'attività svolta dai professionisti sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 13 - 14 - 15 - 16, commi 1, 2 e 3, 21 - 22 - 25 e 26 del Dm 31 maggio 1999, n. 164. In particolare, considerato che l'articolo 35, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dispone il rilascio del visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione da parte del soggetto responsabile dell'assistenza fiscale prestata, i professionisti sono tenuti ad inviare alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale la preventi-

va comunicazione prevista dall'articolo 21 del Dm n. 164 del 1999, allegando la documentazione ivi elencata. Da tale adempimento sono esentati coloro che abbiano già effettuato la comunicazione ai fini dell'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione unificata. L'avvenuta presentazione dell'istanza ai fini dell'abilitazione telematica non esime dall'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 21 del citato decreto. Per completezza, si richiama la disposizione di cui all'articolo 22 del Dm 164/99 in base alla quale il massimale della polizza assicurativa della responsabilità civile, per gli eventuali danni causati nel fornire assistenza fiscale, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80. Si precisa, inoltre, che la polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente. Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di una associazione professionale di cui all'articolo 5, comma 3 lettera c), del Tuir, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell'associazione di cui il medesimo fa parte. In detta ipotesi, peraltro, la polizza assicurativa potrà essere stipulata sia dal professionista sia dall'Associazione professionale purché garantisca l'attività di assistenza fiscale svolta da ogni singolo professionista.

Il professionista già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, potrà anche utilizzare tale polizza mediante una autonoma copertura assicurativa, con previsione di un massimale almeno di importo pari a quello previsto dalla norma, che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività di assistenza fiscale prestata a tutti i contribuenti.

Per lo svolgimento della predetta attività di assistenza fiscale, ai Caf e ai professionisti abilitati spetta il compenso di cui all'articolo 38 del Dlgs n. 241 del 1997.

Ai medesimi soggetti spetta, inoltre, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel, il compenso previsto dall'articolo 3, comma 3-ter, del Dpr n. 322 del 1998 e successive modificazioni.

730 - LE REGOLE BASE

Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente compilata in tutti i campi relativi alla documentazione prodotta e a quelli riferiti alle proprie condizioni familiari e comunque rilevanti ai fini fiscali, non deve alcun corrispettivo al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato.

3.2 Presentazione del modello 730 al Caf o al professionista abilitato. Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale di un Caf-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il mese di maggio 2008:

- il modello 730/2008 già compilato e sottoscritto oppure può richiedere la consulenza fiscale per la compilazione;

- il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, e del 5 per mille dell'Irpef, anche se non compilato nell'apposita busta chiusa. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l'indicazione «Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef». Le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta vanno inserite in una sola busta, con l'indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante.

Il contribuente deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto.

Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2012 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'agenzia delle Entrate.

Le stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un Caf di cui è socio.

3.3 Adempimenti dei Caf o dei professionisti abilitati. Il Caf o il professionista abilitato rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, consegnati e della documentazione esibita.

Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, occorre verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il mo-

dello 730, che siano indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente ovvero dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.

Il Caf e il professionista nel modello 730-2 devono indicare se intendono o meno assumere l'impegno di informare direttamente il contribuente, su eventuali comunicazioni dell'agenzia delle Entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. L'assunzione dell'impegno deve essere comunicata all'agenzia delle Entrate barrando l'apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione.

Ai fini della notificazione degli atti, il soggetto che presta l'assistenza deve tener conto di quanto eventualmente indicato dal contribuente nell'apposito riquadro del frontespizio del modello 730 «Domicilio per la notificazione degli atti».

La ricevuta è redatta in conformità al modello «730-2 per il Caf o per il professionista abilitato» e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica;

con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell'incaricato del Caf al rilascio della ricevuta o del professionista abilitato.

L'indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire in forma sintetica quando il Caf o il professionista abilitato ne conserva copia. In caso contrario, è necessario che gli stessi siano analiticamente indicati nel modello 730-2. Ad esempio, le spese per farmaci si intendono elencate analiticamente se indicate con il relativo importo, anche complessivo, separatamente dalle altre spese sanitarie.

L'analitica redazione della ricevuta è sufficiente a garantire, in caso di controllo o richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, al Caf o al professionista abilitato, l'avvenuta verifica da parte del responsabile dell'assistenza fiscale della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione alla documentazione prodotta dall'assistito (circolare n. 15/E del 20/4/2005).

1- CONTINUA